



REGOLAMENTO PER
L'ATTRIBUZIONE DEL RISTORNO AI
SOCI

Assemblea Ordinaria dei Soci

del 30 giugno 2017

1. Il Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni anno può deliberare la proposta di riconoscimento di un ristorno ai Soci.
2. Il ristorno è commisurato all'utile prodotto dallo scambio mutualistico generato nel rapporto con i Soci cooperatori e non può in nessun caso superare i limiti previsti dalla legge.
3. Il parametro individuato per determinare la qualità e la quantità dello scambio mutualistico sono i consumi derivabili dall'utenza intestata al Socio.
4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di parametrare l'entità del ristorno mediante coefficienti tesi a sopravvalutare il margine relativo ai Soci piccoli e medi consumatori e sottovalutare il margine relativo ai Soci grandi consumatori data la finalità sociale storica della Cooperativa, che intende fornire prioritariamente tariffe agevolate e benefici a favore delle comunità fondatrici.
Per "Soci piccoli consumatori" si intendono gli usi domestici e gli usi diversi alimentati in bassa tensione fino a un consumo annuo di 3.600 kwh.
Per "Soci medi consumatori" si intendono gli usi diversi alimentati in bassa tensione con un consumo annuo superiore a 3.600 kwh e fino a 15.000 kwh.
Per "Soci grandi consumatori in BT" si intendono gli usi diversi alimentati in bassa tensione con un consumo annuo superiore a 15.000 kwh.
Per "Soci grandi consumatori in MT" si intendono gli usi diversi alimentati in media tensione.
5. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea le modalità di riconoscimento del ristorno.
6. Il ristorno compete esclusivamente ai Soci che abbiano partecipato allo scambio mutualistico nel corso dell'esercizio e siano iscritti a Libro Soci alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio di competenza, o il cui rapporto sociale si sia interrotto, prima di tale data, per morte del Socio.